

REGOLAMENTO

PROPRIETA', DIVISIONE, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI CIMITERI

XXXXXXXXX

Art. 1

I Cimiteri, di esclusiva proprietà del Comune, si compongono di:

- a) = Campi comuni per le sepolture ordinarie;
- b) = Colombari ad urne capaci di un solo feretro ognuno;
- c) = Zone per i sepolcreti privati.

Art. 2

La sorveglianza e la polizia dei cimiteri spetta al Podestà o a un Consultore delegato, coadiuvato dall'Ufficiale Sanitario Comunale, i quali dovranno vigilare sulla esecuzione del presente Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti, adottando quei provvedimenti che riterranno opportuni per la migliore conservazione dei cimiteri, prescrivendo all'occorrenza l'esecuzione delle opere necessarie nell'interesse della salute pubblica, della pulizia e del buon ordine.

Art. 3

Non è permessa l'entrata dei veicoli nei cimiteri. E' proibito l'accesso alle persone che hanno con se cani od altri animali; a quelle che trovansi in istato di ubriachezza; ed ai fanciulli dall'apparente età minore di 10 anni, quando non siano accompagnati da persone adulte.

Art. 4

E' proibito scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli o i contorni rialzati delle sepolture ed è consentito percorrere solo i viali e sentieri a ciò destinati.

Art. 5

Il cancello dei cimiteri deve rimanere aperto solo durante l'orario stabilito all'art. 15, che verrà affisso all'ingresso di ogni cimitero. Nelle altre ore dovrà essere sempre chiuso a chiave.

Nei cimiteri si dovrà sempre serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti contrari alla decenza.

Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione o in preghiera. E' vietato sedersi, sdraiarsi sull'erba, sporcare, incidere o disegnare figure sui muri e in qualunque modo recare danno alle sepolture, ai fiori, alle lapidi, alle decorazioni, ai muri.

Art. 6

E' permesso alle famiglie dei defunti di deporre sulle fosse fiori e ghirlande, coltivarvi fiori ed arbusti, purchè non raggiungano una altezza maggiore di metri uno.

Quando i fiori e gli arbusti che le famiglie dei defunti hanno facoltà di piantare e coltivare sulle sepolture sporgessero dal perimetro di esse o superassero l'altezza prescritta, l'Autorità municipale inviterà le famiglie a regolarsi nella giusta maniera e in caso d'inadempimento, provvederà d'ufficio o a loro spese.

Art. 7

Tutte le erbe che cresceranno nei cimiteri, saranno tagliate ed immediatamente bruciate nei recinti stessi. I viali di accesso e di circolazione interna del cimitero, gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni che private e ogni parte dei cimiteri stessi, devono essere mantenuti sgombri ed in istato perfetto.

Art. 8

Qualora una persona tenesse nel cimitero un contegno non conforme al rispetto dovuto al luogo, sarà immediatamente fatta uscire.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nei cimiteri.

Art. 10

I guasti e i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nei cimiteri, dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li produssero o da quelle che risulteranno in simili casi, civilmente responsabili per i loro dipendenti.

Art. 11

Allorché una croce od altra decorazione in una sepoltura venga a spostarsi o minacci di cadere, o in qualunque modo venga a guastarsi, si da offendere il decoro stesso dei cimiteri, i rispettivi eredi dei defunti devono far eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi, sarà in facoltà dell'Autorità municipale o di far eseguire le riparazioni d'ufficio, o di far asportare le opere guaste o cadenti, le quali s'intenderanno passate senz'altro in proprietà del Comune.

Art. 12

Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altro ricordo posto, tanto sulle fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno essere smossi né modificati, senza il permesso del Podestà.

Nessun oggetto potrà essere asportato dal cimitero senza renderne edotto il custode.

Art. 13

Presso l'Ufficio municipale verrà tenuto, a disposizione del pubblico, un apposito registro per i reclami verso il personale addetto alla custodia e servizio dei cimiteri.

Art. 14

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie a sensi dell'art. 78 del Regolamento speciale di Polizia Mortuaria, 25 luglio 1892, n. 48 o quelle dipendenti da fine di concessione di cui al presente regolamento, le lapidi, i monumenti, le urne ed i ricordi che le concernono, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà prescritto di volta in volta.

Art. 15

La manutenzione dei colombari, edicole, monumenti, tombe di famiglia e quant'altro viene concesso resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari, a cui si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati a provvedere alla manutenzione e restauro, si rifiutassero o comunque non provvedessero.

Art. 16

I cimiteri saranno tenuti aperti con il seguente orario:
Tutte le domeniche dalle 8 alle 11;
Dal 26 al 31 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17;
Nei giorni 1 e 2 novembre dalle ore 8 alle ore 17.

DELLE FOSSE COMUNI

Art. 17

Le fosse comuni per le sepolture ordinarie sono tutte della stessa forma e di una sola classe.

Art. 18

Nelle fosse comuni si seppelliscono i cadaveri di tutti coloro ai quali non è provveduto con tomba distinta.

Il posto del feretro viene contrassegnato da un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

L'occupazione delle fosse dovrà farsi cominciando da un'estremità di ciascun reparto e successivamente procedendo fila per fila.

Art. 19

Le fosse d'inumazione devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano del cimitero ed essere ricolmate dopo deposta la cassa avendo cura che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella più profonda al di sopra.

Art. 20

Le fosse devono avere le dimensioni di m. 2,50 di lunghezza, m. 2,00 di profondità e m. 1,00 di larghezza e debbono distare l'una dall'altra m. 0,60 almeno per ogni lato.

Art.21

Per queste inumazioni comuni i feretri non possono essere di metallo, né di legno o materiale non facilmente decomponibile.

Art. 22

Potrà essere collocata gratuitamente sulle tombe del campo comune una croce di legno semplice recante il cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto.

Col pagamento della tassa portata dall'unita tariffa, e previa autorizzazione del Podestà (da chiedersi con domanda in competente carta bollata), ognuno può acquistare il diritto di far collocare sulle tombe comuni, croci ed altri ricordi, conforme ai modelli e dimensioni indicate dall'Ufficio Comunale.

DEI COLOMBARI, DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DELLE SEPOLTURE INDIVIDUALI.

Art. 23

I colombari sono costruiti dal Comune e vengono ceduti a pagamento per periodo illimitato, secondo la tariffa annessa al presente regolamento.

Alle suddette concessioni si applica il disposto dell'art. 63 del Regolamento speciale, approvato con R.Decreto 25 luglio 1892, n. 448.

Art. 24

Il diritto di sepoltura nei suddetti colombari è limitato alla sola persona per la quale è stato acquistato ed è subordinato al pagamento della tassa portata dall'annessa tariffa.

Di regola il pagamento dovrà essere fatto all'atto della concessione; però il Podestà potrà accordare, in casi speciali e sotto le debite garanzie, che il pagamento venga fatto ratealmente.

Art. 25

Ogni colombaro dovrà essere chiuso con lastra di marmo, da acquistarsi dagli interessati, e da collocarsi sopra muratura fatta con mattoni e cemento a strati dello spessore di almeno un centimetro, intonacato con cemento liscio. Sulla lastra sempre a spese e cura degli interessati, verrà fatta incidere l'apposita iscrizione, la quale però deve riportare il visto preventivo di approvazione del Podestà, da chiedersi con domanda redatta su competente bollo.

Il lavoro di muratura è pure a carico degli interessati.

Art. 26

Nel cimitero potranno essere concessi - sempre che ve ne sia la disponibilità- spazi di terreno per l'eventuale costruzione di tombe di famiglia a perpetuità, la cui area sarà ceduta dietro pagamento del prezzo stabilito dall'unita tariffa.

Art. 27

Potranno anche essere concesse, secondo le disponibilità, aree per sepolture individuali a pagamento, al prezzo portato dall'annessa tariffa;

La durata della loro concessione sarà di anni 10 o di anni 30.

Art. 28

La costruzione delle tombe verrà fatta a cura e spese del concessionario, previa l'approvazione del progetto da parte del Podestà, al quale verrà presentato relativo disegno in duplice copia.

Art. 29

Per la concessione del diritto di uso di sepoltura privata, si presenterà istanza in competente carta bollata al Podestà.

Nella domanda saranno indicati, con precisione, la qualità della sepoltura che viene domandata, il nome e cognome del defunto o dei defunti che dovranno esservi depositati.

Ottenuta la concessione, il richiedente ne deve versare alla cassa comunale il prezzo determinato a seconda del genere della sepoltura privata che ebbe a chiedere.

In seguito alla presentazione della bolletta di pagamento, il Podestà rilascerà il permesso di seppellimento del cadavere nel colombaro, nella tomba o nell'edicola acquistata.

Resta ferma la facoltà del pagamento rateale di cui all'art. 24.

Art. 30

In caso di richiesta d'area, il cadavere verrà provvisoriamente deposto in colombaro (semprecchè il feretro risponda ai requisiti dell'art. 64 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448 e vi siano colombari disponibili), per essere poi a debito, traslocato nella tomba o sepoltura individuale da costruirsi.

Art. 31

Qualora gli aventi diritto alla concessione di una delle tombe di cui precedente art. 26, venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà ad uso del Comune, dopo cinquanta anni dall'ultima tumulazione e così dicasi per i colombari.

Art. 32

Qualora a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso i cadaveri tumulati nei colombari o nei sepolcreti individuali ne vengano estratti e trasportati altrove, il colombaro o la cella rimasta vuota, ritornerà a completa disposizione del Comune, senza alcun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

Art. 33

Il colombaro e l'area acquistati in perpetuità non possono essere cedute a terzi.

TRASPORTO- PERMESSO E TEMPO DEL SEPPELLIMENTO- DOVERI DEL SEPPELLITORE.

Art. 34

Nessun cadavere può essere ricevuto dal custode del cimitero per esservi sepolto, se non accompagnato dal permesso dell'Ufficiale di Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Uguale procedimento deve usarsi anche trattandosi di aborto o di nato morto.

Art. 35

Nessun cadavere può essere sepolto se non trascorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 in quelli di morte improvvisa o violenta o quando vi fosse dubbio di morte apparente.

Art. 36

Nei casi di morte per malattia contagiosa o di rapida putrefazione della salma e in ogni altro caso in cui speciali circostanze, escludendo ogni dubbio sulla morte, richiedono urgente sepoltura del cadavere, il Podestà su parere scritto dell'Ufficiale Sanitario, potrà abbreviare i termini del seppellimento.

Si avrà poi sempre riguardo al disposto dell'art 389 del codice civile quanto all'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 37

Nei casi di tumulazione nei colombari, nelle tombe di famiglia e in quelle individuali, oltre la cassa di legno di larice dello spessore di mm. 40, ve ne deve essere un'altra interna metallica da saldarsi a fuoco.

Art. 38

La chiusura definitiva della cassa mortuaria avrà luogo soltanto all'atto del seppellimento.

Art. 39

Quando debbansi compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla cassa alla chiesa, dove deve solo rimanere per il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie.

Art. 40

Qualora il cadavere si trovi in istato di avanzata putrefazione, non sarà portato in chiesa, ma si potrà soltanto permettere che vi si fermi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

Art. 41

I morti per vaiolo, colera, difterite, tifo esantematico e scarlattina, verranno trasportati direttamente al cimitero in quell'ora che verrà fissata dall'Ufficiale Sanitario Comunale, e senza alcun accompagnamento o pompa funebre. Si potrà solo permettere che un sacerdote impartisca, al limitare della porta di casa, la benedizione al cadavere.

Si osserverà inoltre quanto dispone l'art. 19 del Regolamento speciale di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448.

Art. 42

E' proibito interrompere e disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre e del corteo.

Art. 43

I cadaveri di persone morte in Comune devono essere sepolti, di regola, nel cimitero della rispettiva frazione e parrocchia.

Quando, però, ne sia fatta domanda dei congiunti del defunto, il Podestà potrà permettere il seppellimento in altro cimitero del Comune.

Ciò resta di diritto quando esista tomba di famiglia o sepolcreto individuale appartenente al defunto.

Art. 44

Appena deposto il feretro nella fossa, questa dovrà essere riempita di terra leggermente compressa, colla terra rimasta si formerà un rialzo sopra tutta la superficie della fossa colla pendenza, ai quattro lati, per lo scolo delle acque.

Art. 45

Ogni qualvolta si deporrà un cadavere in una tomba di famiglia, appena levato il coperchio, si accenderà attorno all'apertura un fascio di paglia o di rami secchi, preferibilmente di piante resinose per la dispersione degli eventuali miasmi.

Il seppellitore non potrà discendere nella tomba se non rimane acceso un lume che prima verrà calato in essa.

CUSTODIA DEI CIMITERI.

Art. 46

Ogni cimitero avrà un proprio custode che sarà prescelto dal Podestà. Il custode pur non essendo un salariato in pianta stabile, è sempre un dipendente del Comune ed è tenuto quindi all'obbedienza ed al rispetto verso l'Amministrazione comunale.

Art. 47

E' fatto obbligo al custode:

1° - Di procedere allo scavamento e riempimento delle fosse secondo le prescrizioni indicate all'art. 44;

2° - Di provvedere alla nettezza e conservazione delle bare, degli arredi e degli attrezzi funebri e della cella mortuaria e di tutti i materiali ed eventuali altri attrezzi di proprietà del Comune, che risulteranno da apposito elenco;

3° - Di visitare nell'estate le fosse riempite di fresco per otturare, con terra vagliata e umida, le screpolature eventualmente manifestatesi nel terreno;

4° - Di tenere puliti e mondi i canali di scolo e i sentieri, e di falciare le erbe almeno due volte all'anno;

5° - Di bruciare nell'interno del cimitero sia le erbe falciate, sia qualunque altra materia vegetale, le casse e parti di esse, abiti ecc.. che si trovassero nell'eseguire le escavazioni;

6° - D'iscrivere sopra apposito registro tutte le inumazioni comuni di mano in mano che verranno eseguite, apponendovi il nome, cognome, paternità ed età desumendo tali dati dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile. Segnerà pure in detto registro l'anno, il giorno e l'ora di seppellimento nonché il numero della fossa di ciascun defunto;

7° - D'iscrivere, per le tumulazioni nelle aree a pagamento, le notizie di cui al paragrafo precedente in altro registro dove farà risultare anche se il tumulo è concesso a tempo e a perpetuità, giusto la bolletta di pagamento della tassa relativa che l'incaricato della famiglia del defunto dovrà esibire al custode;

8° - Presentare entro il giorno cinque di ogni trimestre solare, alla Segreteria comunale i registri suindicati per essere controllati cogli atti di morte dell'Ufficio di Stato Civile; tale controllo dovrà risultare dal visto del Podestà sui registri medesimi;

9° - D'informare prontamente il Podestà, di ogni inconveniente, irregolarità od infrazione che avesse da riscontrare nell'interno del cimitero.

Art. 48

E' severamente proibito ai seppellitori di sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri.

Essi dovranno curare altresì che tale sottrazione non si verifichi da parte di altri.

E' pure loro vietato di ricevere indumenti serviti per i cadaveri o qualsiasi altro oggetto rinvenuto presso di essi.

Art. 49

I seppellitori sono alla immediata dipendenza del Podestà e ne eseguiranno scrupolosamente gli ordini.

Art. 50

Spetta ai seppellitori la sorveglianza per la conservazione dei monumenti tutti, dei fabbricati e dei viali interni ed esterni dei cimiteri informandone subito il Podestà o chi per esso di ogni deterioramento, e delle riparazioni o lavori da eseguirsi per la conservazione e pulizia dei fabbricati, muri di cinta ecc....

Informeranno il Podestà anche per i lavori da eseguire dai privati per la conservazione e pulizia delle sepolture, lapidi ecc...

Art. 51

I custodi, oltre al compenso annuo che riceveranno dal Comune, riscuoteranno dai privati le somme seguenti per l'escavazione e riempimento delle fosse:

1° - Fosse comuni per adulti	L. 20,00
2° - Fosse " " giovanetti	L. 15,00
3° - Fosse " " piccini	L. 10,00
4° - Fosse per tombe speciali	somma da convenirsi.

Per le fosse di coloro che sono iscritti nell'elenco dei poveri saranno pagate dal Comune L. 12 per ogni fossa da adulto e L. 5,00 per ogni fossa di piccini.

Art. 52

I seppellitori saranno tenuti all'esatta osservanza del presente Regolamento e di quello speciale approvato con R.Decreto 25 luglio 1892, n. 448 specialmente degli articoli 49, 50, 51; nonché delle norme generiche stabilite dal Regolamento organico del Comune.

DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRAVVENZIONI

Art. 53

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento speciale di polizia mortuaria approvato con R.D. 25.7.1892, N. 448 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 54

Le contravvenzioni saranno punite a sensi del 2° paragrafo dell'art. 358 del T.U. Leggi Sanitarie precitato, in quanto non costituiscono reato previsto e punito dal Codice Penale vigente.

Art. 55

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli art. 106 e segg.ti del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 56

Una copia del presente regolamento verrà data in consegna al custode di ogni cimitero e dovrà essere costantemente tenuta a disposizione delle persone che desidereranno prenderne visione.

TARIFFA DELLE CONCESSIONI FUNERARIE

Collocamento su tombe comuni di croce di legno, recante cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto	gratuito
Collocamento di altri cippi, ricordi, lapidi, ecc... sulle tombe comuni, durata della concessione: anni 10 dal seppellimento (art. 22)	L. 10,00
Colombaro (art 23) concessione a tempi illimitati– tariffa differenziale da L. 600,00 a L.850,00 A seconda delle file	da L. 700,00 a L.1000,00
Aree per tombe di famiglia (art. 26) in perpetuo e per ogni mq.	L. 50,00
Aree per sepolture individuali (art. 27) per anni 30 e x ogni mq.	L. 80,00
Aree per sepolture individuali (art. 27) per anni 10 e x ogni mq.	L. 40,00

IL PRESENTE REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEI CIMITERI, CON ANNESSA TARIFFA PER LE CONCESSIONI FUNERARIE, VENNE DELIBERATO DAL SOTTOSCRITTO PODESTA', CON PROVVEDIMENTO IN DATA

IL PODESTA'

IL SEGRETARIO